

## Ulteriori Informazioni

Le dichiarazioni vanno compilate a cura dell'obiettore in duplice copia, e presentate all'ufficio competente o al docente nel caso di studente universitario. Delle due copie una sarà trattenuta mentre l'altra, opportunamente timbrata e/o controfirmata, verrà restituita all'obiettore.

*Ai fini della compilazione di una statistica nazionale, l'obiettore può inviare una terza copia della sua dichiarazione di obiezione a [LAV](#)-Obiezione di Coscienza, Via Santamaura 72, 00192 ROMA (tel: 06/3973.3292, fax: 06/3973.3462, email: [lav@mclink.it](mailto:lav@mclink.it))*

Per ulteriori informazioni: MOUSE - Movimento Universitario Europeo Obiettori alla Sperimentazione Animale, Borgo Allegri 66, Firenze (tel: 055/204.505).

E' infine anche importante ricordare che:

- il Decreto Legislativo 116/92 sulla sperimentazione animale prevede l'utilizzo di esseri viventi **solo** quando per ottenere il risultato ricercato non sia possibile avvalersi di altro metodo (Art. 4, comma 3);
  - è *curioso* sapere che tale Decreto è stato pubblicato "due volte": il testo originario (Suppl. ord. n. 33 alla G.U. n.40 del 18/2/1992) fra l'altro escludeva gli esperimenti su cani, gatti e primati non umani; la rettifica (G.U. n.294 del 15/12/92) li reintroduceva, pur sottoponendoli alle autorizzazioni di cui all'Art. 8, comma 1, lettera b.
  - lo stesso Decreto recepisce solo **in parte** la Direttiva CEE 86/609, in quanto prevede la pubblicazione periodica dei dati statistici relativi all'utilizzo degli animali a fini sperimentali (Art. 15) *ma l'applicazione di tale norma ha comportato finora gravi ritardi ed omissioni* e non prevede infine la fissazione della periodicità delle ispezioni nei laboratori (Art. 17);
- lo stesso D. Leg. 116/92 è **disatteso** ove prevedeva come obbligo:
  - (Art. 17, comma 3) la definizione di opportuni "requisiti di istruzione e formazione adeguata" necessari per gli sperimentatori (apposito Decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 5/3/1993),
  - (Art. 18, comma 3) l'adozione da parte del Ministero della Sanità di "misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti" (l'apposito Decreto Ministeriale in data 22/12/1993 non è mai entrato in vigore!),
  - (Art. 4) l'istituzione di una Commissione preposta alla valutazione dei progetti sperimentali;
- la Direttiva CEE 93/35 prevede l'abolizione dei test di cosmetici sugli animali a partire dal 1/1/1998 e lo sviluppo, la convalida e l'accettazione di metodi sperimentali che non fanno ricorso ad animali (Art. 4);
- il Decreto Legislativo 270/93 obbliga gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a provvedere all'elaborazione e all'applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali (Art. 4, punto g);
- nel 1995 i NAS dei Carabinieri in "servizio di controllo in campo nazionale sulla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o a d altri fini scientifici", in 257 ispezioni in tutta Italia hanno registrato 128 infrazioni di cui tredici penali (incluso maltrattamento di animali in violazione Art. 727 C.P.) in ventisei Istituti di cui quattordici pubblici, segnalando alla Magistratura ventidue persone di cui cinque all'Autorità Giudiziaria e sequestrando mangimi e specialità veterinarie fuorilegge. Un Istituto pubblico e tre industrie sono risultati recidivi a distanza di due anni dal precedente blitz.

Per ulteriori informazioni sulla tutela dei diritti animali in Italia, leggi, competenze e possibilità di intervento, si consiglia la lettura di:

- S. Apuzzo, "ANIMALI A(r)MATI", Collana Instant Book Millelire, N.3, Stampa Alternativa, 1994.